



Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana  
Responsabile della trasparenza

Convenzione tra l'Assemblea Regionale Siciliana  
e la Fondazione Federico II  
concernente l'utilizzo, la manutenzione degli spazi  
e la fruizione turistica del complesso monumentale del  
Palazzo Reale

e

Protocollo tra l'Assemblea regionale siciliana  
e la Fondazione Federico II  
concernente la gestione dei Giardini Reali ed ex Chiesa di  
Sant'Elena e Costantino

*(sottoscritti il 19 giugno 2018)*

Testi approvati dal Consiglio di Presidenza dell'ARS  
nella seduta n. 7 del 20 marzo 2018



Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana

CONVENZIONE TRA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA  
E LA FONDAZIONE FEDERICO II

concernente l'utilizzo, la manutenzione degli spazi e la fruizione  
turistica del complesso monumentale del Palazzo Reale

*Testo approvato dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale  
nella seduta n. 7 del 20 marzo 2018  
e dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Federico II  
nella seduta n. 89 del 28 maggio 2018*

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO, LA MANUTENZIONE DEGLI SPAZI  
E LA FRUIZIONE TURISTICA DEL COMPLESSO MONUMENTALE  
DEL PALAZZO REALE**

tra

l'**Assemblea Regionale Siciliana**, (in seguito denominata anche "Assemblea" o "ARS"),  
in persona del Vicepresidente vicario on.le Giovanni Di Mauro, con sede in Palermo,  
Piazza Parlamento 1 (codice fiscale 97001200829),

e

la "**Fondazione Federico II**" (in seguito denominata anche "Fondazione"), in persona  
del suo legale rappresentante pro tempore, on. Giovanni Miccichè, con sede in Palermo  
(codice fiscale 97133160826),

**PREMESSO:**

- che la Fondazione Federico II, istituita con legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44 al fine *"della più ampia conoscenza e della diffusione dell'attività degli organi istituzionali della Regione e dell'Assemblea in particolare"*, ha tra le sue finalità la gestione di *"... servizi di promozione, valorizzazione, fruizione, sponsorizzazione, servizi aggiuntivi ed innovativi comunque afferenti i beni culturali, monumentali ed archeologici siciliani ..."*;
- che l'articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e ss.mm.ii., al primo comma, attribuisce al Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana la potestà di individuare tra gli ambienti di cui dispone quelli da destinare a far parte del complesso monumentale "Palazzo reale di Palermo" e di stabilire le modalità di accesso e le tariffe di ingresso per le visite a carattere turistico-culturale;
- che l'articolo 51 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, dispone che *"I servizi aggiuntivi riguardanti la fruizione del complesso monumentale Palazzo dei Normanni sono gestiti in forma indiretta mediante la Fondazione Federico II..."*;
- che l'articolo 18 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, stabilisce che *"Gli introiti provenienti dalla pubblica fruizione del complesso monumentale Palazzo Reale di Palermo, spettanti all'Assemblea regionale siciliana ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono destinati al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 51 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e vengono direttamente versati alla Fondazione Federico II."*;



- che l'articolo 65, comma 2, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, dispone che *“La Chiesa dei Santi Elena e Costantino sita in Palermo, di proprietà della Regione, è assegnata in uso perenne all'Assemblea regionale siciliana per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.”*;

le parti stipulano e convengono quanto segue di cui le premesse costituiscono parte integrante.

## ARTICOLO 1

### (Oggetto)

1. L'Assemblea regionale siciliana concede alla Fondazione Federico II il godimento dei seguenti spazi:

- a) per la sola fruizione turistica gli ambienti evidenziati nella piantina allegata sub lettera A;
- b) per la realizzazione di mostre ed eventi la Sala Duca di Montalto e la parte a essa sottostante, gli ambienti adiacenti, ad esclusione del locale, in atto, adibito a bookshop, le Segrete, nonché il locale ex agenzia di viaggi prospiciente il cortile Maqueda, come evidenziato nella piantina allegata sub lettera B;
- c) l'area destinata al nuovo ingresso turistico identificata nella piantina allegata sotto la lettera C;
- d) i locali adibiti a bagni pubblici lato Piazza Indipendenza;
- e) i Giardini Reali per la loro fruizione turistica e la realizzazione di eventi artistici e culturali, secondo tempi e modalità da concordare con apposito separato protocollo;
- f) la ex Chiesa di Sant'Elena e Costantino per la parte da individuare con apposito separato protocollo che ne definirà tempi e modalità.

2. La Fondazione, negli spazi concessi ai sensi del presente articolo, garantisce, anche indirettamente, i seguenti servizi:

- a) accoglienza, informazione, assistenza dei visitatori;
- b) sorveglianza degli spazi, custodia delle opere e controllo delle modalità di visita;
- c) gestione del *bookshop*;
- d) visite guidate dedicate;
- e) servizio di pulizia degli spazi in concessione;
- f) servizi di somministrazione di alimenti e bevande nei Giardini Reali da acquisire secondo le procedure di legge vigenti per l'affidamento di servizi pubblici e nel rispetto dei requisiti igienico- sanitari previsti dalla normativa.

3. L'Assemblea si riserva la più ampia facoltà, previa comunicazione e senza onere di qualsiasi indennizzo, di sospendere le visite o di modificarne i percorsi in relazione alla destinazione, anche provvisoria, cui le sale o gli altri spazi del Palazzo dovessero essere destinati.

## ARTICOLO 2

### *(Condizioni generali del servizio)*

1. Gli spazi ed i servizi oggetto della presente convenzione sono gestiti dalla Fondazione a proprio rischio e nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.
2. La Fondazione dà immediata comunicazione alla Segreteria generale dell'Assemblea di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dei servizi.
3. La Fondazione è direttamente responsabile verso i terzi per conseguenze o pretese derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto della concessione e si impegna a tenere sempre e comunque indenne l'Assemblea da ogni azione o pretesa legale relativamente a tali servizi.
4. La Fondazione stipula, per la durata della convenzione, apposita polizza assicurativa contro manomissioni, furti, danni a persone o a cose comprese le opere d'arte, i reperti e gli arredi negli spazi affidati ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
5. L'Assemblea si riserva il diritto di controllare in qualunque momento l'integrità e la sicurezza degli spazi e dei loro arredi.

## ARTICOLO 3

### *(Convegni)*

1. La Fondazione gestisce, secondo le procedure di legge vigenti in materia di contrattualistica pubblica, i servizi inerenti al supporto logistico ed organizzativo in relazione ai convegni ed alle giornate di studio presso la Sala La Torre, la Sala Mattarella e l'Oratorio della ex Chiesa di Sant'Elena e Costantino.
2. La Fondazione assicura, su richiesta e senza oneri a carico dell'ARS, il supporto logistico ed organizzativo in relazione ai convegni ed alle giornate di studio promossi dall'Assemblea presso la Sala La Torre, la Sala Mattarella e l'Oratorio della ex Chiesa di Sant'Elena e Costantino.



## ARTICOLO 4

### *(Obblighi dell'Assemblea)*

1. L'Assemblea assicura la manutenzione straordinaria degli spazi concessi alla Fondazione, ove non diversamente stabilito, e garantisce il funzionamento dei dispositivi di sicurezza (impianti antintrusione, antifurto, antincendio, illuminazione).

## ARTICOLO 5

### *(Obblighi e responsabilità della Fondazione)*

1. La Fondazione rende riconoscibile il proprio personale a mezzo di apposito e visibile tesserino di riconoscimento e uniforme con il logo della Fondazione. Eventuale personale chiamato occasionalmente a prestare lavoro sarà riconoscibile da apposito tesserino.

2. La Fondazione presta i servizi oggetto di convenzione con le modalità di seguito descritte:

#### Apertura e chiusura

La Fondazione comunica i propri orari all'Assemblea.

Gli oneri connessi al servizio di controllo degli accessi dei visitatori per la fruizione turistica, oltre gli orari previsti dall'Assemblea per il suo funzionamento, sono a carico della Fondazione secondo le condizioni stabilite dall'apposito contratto sottoscritto dall'Assemblea per l'affidamento del relativo servizio.

Gli orari e le condizioni di gestione della visita alla Cappella Palatina sono regolati da apposito protocollo tra l'Assemblea, il Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno, l'Arcidiocesi di Palermo, la Fondazione Federico II e la Parrocchia "San Pietro Apostolo".

#### Biglietteria

L'ingresso è gratuito per i deputati e dipendenti dell'Assemblea, per il personale dei gruppi parlamentari, i collaboratori del Presidente e dei componenti il Consiglio di Presidenza, per gli ospiti dell'Assemblea e per coloro che si recano alla Cappella Palatina per motivi di culto.

I biglietti contengono anche il logo dell'Assemblea.

#### Sorveglianza, custodia delle opere e controllo delle modalità di visita

Il servizio comprende:

- la sorveglianza degli spazi espositivi;

- la vigilanza sul corretto comportamento dei visitatori.

Il flusso dei visitatori è regolato, di concerto con la Segreteria generale dell'Assemblea, in maniera tale da garantire sia la fruibilità del percorso turistico sia il normale svolgimento dell'attività parlamentare.

Il personale della Fondazione deve tenere un comportamento corretto e agire in ogni circostanza con la massima diligenza, garantendo il rispetto del decoro legato al ruolo istituzionale del Palazzo.

La Segreteria generale dell'Assemblea segnala al Direttore generale della Fondazione l'eventuale comportamento improprio dei dipendenti della Fondazione per i conseguenti provvedimenti disciplinari.

#### Accoglienza visitatori, informazione, assistenza dei visitatori

Il personale della Fondazione risponde alle richieste dei visitatori, fornendo informazioni in merito:

- al Palazzo Reale ed alle sue caratteristiche architettoniche, storiche ed artistiche;
- alle opere esposte;
- alla storia del Parlamento siciliano, delle sue attuali funzioni e dei suoi poteri.

#### Visite guidate dedicate

Fermo restando l'ambito di competenza delle guide turistiche, la Fondazione può organizzare servizi di visite dedicate, anche in orari di chiusura al pubblico del Palazzo, previo accordo con la Segreteria generale dell'Assemblea.

#### Giardini reali

La manutenzione e la cura dei Giardini sono definiti da apposito protocollo con l'Assemblea.

## ARTICOLO 6

### *(Durata della Convenzione)*

1. La presente convenzione ha validità cinque anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e può essere rinnovata per volontà espressa delle parti.





## ARTICOLO 7

### *(Condizioni economiche)*

1. Alla Fondazione, oltre ai ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al Complesso monumentale e ai ricavi del *Bookshop*, spettano anche quelli relativi alla gestione dei servizi affidati ed in particolare:

- dell'attività di visite guidate dedicate;
- dell'attività di gestione della ex Chiesa di Sant'Elena e Costantino;
- dell'attività di gestione dei Giardini Reali;
- dell'uso dei bagni pubblici;
- dei servizi resi ai sensi dell'art. 3, comma 1.

## ARTICOLO 8

### *(Marchi e immagini)*

1. La Fondazione può esporre, oltre al proprio logo e a quello dell'Assemblea anche insegne, nomi, marchi e segni distintivi di eventuali *sponsor*. L'uso e l'esibizione - anche a fini pubblicitari - di insegne o marchi di qualsiasi genere e tipo, sono comunicati alla Segreteria generale dell'Assemblea e si intendono autorizzati, salvo diniego, senza necessità di motivazione, espresso entro cinque giorni lavorativi.

2. Lo sfruttamento delle immagini relative al Palazzo ed a quanto in esso contenuto è disciplinato con successivo atto.

3. Ai fini del perseguimento delle proprie finalità e della valorizzazione e fruizione turistica del Palazzo Reale, la Fondazione utilizza le immagini tridimensionali del Palazzo di proprietà dell'ARS.

## ARTICOLO 9

### *(Partecipazione a bandi)*

1. Salvo che non sia diversamente stabilito da ciascuna delle parti, Assemblea e Fondazione possono partecipare congiuntamente, previa delibera dei rispettivi organi di autogoverno, a bandi finalizzati all'ammissione a linee di finanziamento esterne (regionali, nazionali, transnazionali), per la realizzazione di progetti, innovativi e/o a valore aggiuntivo, connessi alla gestione di percorsi istituzionali e culturali.



## ARTICOLO 10

### *(Cessazione)*

1. In caso di cessazione della Convenzione la Fondazione dispone degli allestimenti, delle attrezzature e di tutti i supporti anche informatici utilizzati nella conduzione delle attività, senza alcun obbligo per l'Assemblea di riscattarli o corrispondere indennizzi, rimborsi, compensi a qualunque titolo.

## ARTICOLO 11

### *(Segretezza)*

1. La Fondazione ha l'obbligo di segretezza e non può divulgare o utilizzare a vantaggio di terzi le informazioni riguardanti i servizi, se non dietro esplicito consenso scritto dell'Assemblea.

## ARTICOLO 12

### *(Foro competente)*

1. Per qualsiasi controversia in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto è competente il Foro di Palermo.

## ARTICOLO 13

### *(Norme regolatrici)*

1. La Convenzione è regolata:

- dal presente atto;
- dalle norme vigenti in materia di conservazione, tutela ed uso degli edifici e dei siti di interesse storico-artistico ed architettonico;
- dalla normativa vigente in materia di commercio, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

## ARTICOLO 14

### *(Privacy)*

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/03, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di



mezzi elettronici, ovvero per finalità d'informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

2. Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è dalle stesse considerata quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione e, contestualmente, dichiarano di ben conoscere i reciproci diritti, come disciplinati dal Decreto Legislativo 196/03 e ss.mm.ii..

## ARTICOLO 15


### *(Disposizioni finali)*

1. Le clausole della presente Convenzione possono essere rinegoziate anche in pendenza della stessa.


Palermo, 19 GIU. 2018

Letto, confermato e sottoscritto.

Fondazione Federico II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. I.', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Assemblea regionale siciliana

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. I.', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.



Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana

PROTOCOLLO TRA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA  
E LA FONDAZIONE FEDERICO II

concernente la gestione dei Giardini Reali  
ed ex Chiesa di Sant'Elena e Costantino

*Testo approvato dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale  
nella seduta n. 7 del 20 marzo 2018  
e dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Federico II  
nella seduta n. 89 del 28 maggio 2018*

PROTOCOLLO GESTIONE GIARDINI REALI  
ED EX CHIESA DI SANT' ELENA E COSTANTINO

TRA

l'**Assemblea Regionale Siciliana**, (in seguito denominata anche "Assemblea" o "ARS"), in persona del Vicepresidente vicario on.le Giovanni Di Mauro, con sede in Palermo, Piazza Parlamento 1 (codice fiscale 97001200829),

e

la **Fondazione Federico II** (in seguito denominata anche "Fondazione"), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, on.le Giovanni Miccichè, con sede in Palermo (codice fiscale 97133160826),

PREMESSO

- a) che l'Assemblea è usuaria dei Giardini del Bastione San Pietro annessi al Palazzo Reale e della ex Chiesa di Sant'Elena e Costantino sita in Palermo, Piazza Vittoria, 22;
- b) che i Giardini del Bastione San Pietro costituiscono un bene di notevole interesse per la comunità, in considerazione dell'intrinseco valore naturalistico, artistico, culturale e storico;
- c) che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) della Convenzione tra l'Assemblea Regionale Siciliana e la Fondazione Federico II, approvata con delibera del Consiglio di Presidenza n. 7 del 20 marzo 2018, nel proseguo denominata "Convenzione", i Giardini reali sono affidati in godimento alla Fondazione per la loro fruizione turistica e la realizzazione di eventi artistici e culturali, secondo tempi e modalità da concordare con apposito separato Protocollo;
- d) che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f) della Convenzione, la ex Chiesa di Sant'Elena e Costantino è affidata in godimento alla Fondazione per la parte da individuare con apposito separato Protocollo;
- e) che le parti intendono attuare tale disposto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Articolo 1**

**Premesse e allegati**

1. Le Premesse e la planimetria allegata costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

**Articolo 2**

**Giardini reali**

1. L'utilizzo dei Giardini reali (allegato A) è affidato alla Fondazione ai fini dello svolgimento delle seguenti attività:



- realizzazione di eventi culturali e manifestazioni, la cui organizzazione sia compatibile con le caratteristiche e le dimensioni degli spazi assegnati;

- gestione della fruizione turistica, anche al di fuori degli orari di apertura del Palazzo Reale, nel rispetto di tempi e modalità da concordare con l'Assemblea.

2. Le citate attività sono espletate dalla Fondazione a proprio rischio per il tramite di proprio personale e l'eventuale utilizzo di dipendenti dell'Assemblea può essere garantito soltanto a seguito di specifica richiesta autorizzata dall'Assemblea medesima.

### **Articolo 3**

#### **Servizio bar e ristorazione**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera f) della Convenzione, eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande nei Giardini reali sono garantiti dalla Fondazione tramite l'impresa cui è affidata, secondo le procedure normative previste in materia di appalti pubblici, il servizio bar ristorante dell'Assemblea Regionale Siciliana. L'eventuale canone a carico dell'appaltatore per il servizio di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei Giardini reali è corrisposto all'Assemblea.

2. Nelle more della scadenza del contratto in vigore, avente ad oggetto il servizio bar ristorante dell'ARS, fissata al 31 gennaio 2019, è facoltà della Fondazione affidare i servizi di cui al precedente comma ad impresa individuata nel rispetto della normativa vigente.

### **Articolo 4**

#### **Ex Chiesa di Sant' Elena e Costantino**

1. La ex Chiesa di Sant' Elena e Costantino:

- per la parte relativa alla ex Cappella ed ai servizi igienici posti al piano terreno adiacenti alla scala di accesso, è concessa, su richiesta, alla Fondazione per la realizzazione di singoli eventi e manifestazioni ed, in tali occasioni, la Fondazione gestisce i locali con proprio personale sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle norme in materia di sicurezza;

- per la parte indicata nella planimetria allegata sotto la lettera B, è concessa alla Fondazione per essere destinata a sede dei propri uffici operativi.

### **Articolo 5**

#### **Obblighi della parti**

1. La Fondazione ha l'obbligo di garantire la pulizia delle strutture nonché il buono stato d'uso degli arredi e dei beni mobili, di cui verrà redatto apposito verbale di consegna, eventualmente presenti negli spazi concessi in uso.





2. L'Assemblea assicura la manutenzione straordinaria degli ambienti, delle strutture e degli impianti dei locali della ex Chiesa di Sant'Elena e Costantino. Sono a carico della Fondazione la manutenzione ordinaria degli ambienti, delle strutture e degli impianti dei locali della ex Chiesa di Sant'Elena e Costantino concessi alla stessa per essere destinati a sede dei propri uffici operativi, nonché l'onere economico relativo ai consumi telefonici, idrici ed elettrici.
3. L'Assemblea assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria dei Giardini reali nonché gli interventi finalizzati alla valorizzazione ed alla musealizzazione degli stessi. Sono a carico della Fondazione la pulizia dei cestini nonché i costi delle forniture idriche ed elettriche destinate ai locali adibiti al servizio bar ed ai bagni pubblici.
4. La Fondazione garantisce il rispetto degli obblighi connessi alla sicurezza ed alla tutela della salute dei fruitori dei Giardini e degli spazi concessi in uso di cui all'articolo 4, e redige, con l'ausilio del responsabile della servizio di prevenzione e protezione dell'Assemblea, apposito D.U.V.R.I.

## **Articolo 6**

### **Manifestazioni ed eventi**

1. La Fondazione ha l'obbligo, con cadenza trimestrale, di sottoporre all'approvazione degli organi di autogoverno delle parti il programma delle manifestazioni e degli eventi culturali organizzati. L'accesso dei partecipanti e di tutti coloro che intervengono a qualunque titolo è consentito secondo le indicazioni impartite dall'Assemblea.
2. A tal fine la Fondazione si avvale del servizio di sorveglianza e controllo degli accessi affidato a terzi dall'Assemblea. Gli oneri aggiuntivi, connessi a tale servizio, sono a carico della Fondazione.
3. L'Assemblea si riserva la facoltà, previa comunicazione alla Fondazione, di organizzare, per finalità istituzionali legate alla propria attività, eventi o manifestazioni negli ambienti oggetto del presente Protocollo. Parimenti possono essere sospese le attività della Fondazione per motivi di ordine pubblico o connesse alla sicurezza del Palazzo.

## **Articolo 7**

### **Apertura e chiusura**

1. L'apertura e la chiusura della sede operativa della Fondazione, a carico della stessa, sono definite previo accordo con l'Assemblea.



## **Articolo 8**

### **Locandine e loghi**

1. La Fondazione trasmette all'Assemblea le locandine ed i loghi che intende utilizzare ai fini di pubblicizzazione delle attività organizzate e l'Assemblea ha facoltà di negare l'autorizzazione all'utilizzo, senza obbligo di motivazione, entro 5 giorni lavorativi.

## **Articolo 9**

### **Responsabile dell'Assemblea e della Fondazione**

1. L'Assemblea e la Fondazione conferiscono ciascuna ad un proprio dipendente la responsabilità di verificare l'adempimento dei rispettivi obblighi e di evidenziare eventuali esigenze ovvero iniziative che si intendono adottare nell'interesse dell'una o dell'altra parte.

## **Articolo 10**

### **Durata**

1. La durata del presente Protocollo coincide con la vigenza della Convenzione e lo stesso può essere rinnovato alla scadenza per volontà espressa delle parti.

2. Le parti, comunque, decorso il primo anno, possono concordemente modificare le clausole del presente Protocollo previa approvazione delle modifiche da parte dei rispettivi organi di autogoverno.

## **Articolo 11**

### **Condizioni economiche**

1. La Fondazione, con cadenza semestrale, versa sul conto indicato dall'Assemblea, a titolo di concorso forfettario delle spese sostenute dall'ARS per la gestione degli ambienti oggetto del presente Protocollo, la somma pari al 2% (due per cento) degli introiti derivanti dalle iniziative di cui all'articolo 6 comma 1.

Palermo, 19 GIU. 2018

FONDAZIONE FEDERICO II



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

